

La tassazione dei redditi prodotti dai beni assegnati al fondo patrimoniale: il caso delle quote di S.R.L. in regime di trasparenza fiscale

1. Il fondo patrimoniale

Il “fondo patrimoniale” è uno strumento giuridico attraverso cui assolvere l’obbligo di contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia. Il **fondo patrimoniale** è disciplinato dagli artt. 167 e ss. del Codice Civile, ove è previsto:

“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.”

Presupposto imprescindibile per la costituzione del fondo patrimoniale è dunque l’esistenza di una famiglia, così come individuata dal nostro ordinamento giuridico.

La **costituzione del fondo patrimoniale** rappresenta un vincolo di destinazione posto su determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che i coniugi o un terzo decidono di destinare al fondo. La finalità del fondo patrimoniale è quella di assicurare il soddisfacimento delle esigenze della famiglia attraverso i beni confluiti nel fondo e i loro frutti. In altre parole, i beni del fondo patrimoniale e quanto da essi deriva devono essere destinati esclusivamente alle esigenze della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire anche durante il matrimonio e non necessariamente all’atto del matrimonio. Quando la costituzione del fondo patrimoniale avviene per atto tra vivi ed è effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La **proprietà** dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, in parti uguali, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo stesso. Anche se la proprietà del bene che viene destinato al fondo patrimoniale è interamente di uno solo dei coniugi, o del terzo, la destinazione del bene al fondo patrimoniale fa scattare automaticamente una presunzione di possesso del bene in capo ad entrambi i coniugi, in parti uguali. Resta comunque possibile prevedere diversamente, nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale. Parimenti, dato che i frutti di detti beni devono essere impiegati per i bisogni della famiglia, essi sono considerati di proprietà congiunta dei coniugi. Questa specifica prescrizione incide nella ripartizione tra i coniugi degli eventuali oneri fiscali derivanti dai beni destinati al fondo patrimoniale e loro frutti e/o gravanti su di essi, con ripartizione al 50% tra i coniugi degli oneri stessi.

In ragione della destinazione del fondo, anche l’**amministrazione** dei beni del fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi ed è regolata

SILVIA DECARLI¹

Ordine di Trento e Rovereto

dalle norme relative alla comunione legale. Per la stessa ragione, ai **fini fiscali** i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi (ex art. 4, c. 1, lett. b) del TUIR).

Se non espressamente consentito nell’atto costitutivo, l’**alienazione** dei beni del fondo patrimoniale, così come l’iscrizione di ipoteca o il pegno o il vincolo in qualunque forma, non è possibile se non con il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, con l’autorizzazione del giudice, che rilascerà autorizzazione solo a fronte di necessità o utilità rilevante. Se espressamente previsto nell’atto costitutivo, anche questa clausola può essere derogata.

Quanto alla **durata** del fondo patrimoniale, la norma stabilisce che la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio, morte, ecc.). Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Se al contrario non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale. Non rientra nella casistica sopra elencata la separazione legale tra i coniugi; in questo caso il fondo patrimoniale continua la sua operatività e a produrre i suoi effetti fino alla eventuale sentenza di divorzio.

2. Beni che possono essere oggetto del fondo patrimoniale

Il legislatore ha previsto che non possa essere destinato al fondo patrimoniale qualsiasi tipo di bene, ma esclusivamente beni immobili, mobili registrati o titoli di credito (art. 167 c.c.). Questo per rispondere all’esigenza di pubblicità che i beni destinati al fondo patrimoniale devono soddisfare per poter essere opponibili ai terzi. I beni destinati al fondo patrimoniale, infatti, devono necessariamente recare l’annotazione relativa alla loro destinazione al fondo, annotazione che dovrà essere riportata nel registro in cui il singolo bene è registrato. Ad esempio, la destinazione al fondo patrimoniale dei beni immobili si annota al Libro Fondiario (laddove vige il Sistema Tavolare) o all’Agenzia del Territorio (ex Conservatoria dei registri immobiliari), quella degli autoveicoli al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi, con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (art. 167, c. 4, Codice Civile).

Esiste poi una particolare categoria di beni: le quote societarie. Si è ampiamente dibattuto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, circa la natura di questi beni e, proprio in funzione della loro natura, sulla possibilità di considerare le quote societarie un bene assegnabile al fondo patrimoniale.

Sebbene la giurisprudenza abbia inizialmente configurato le quote di s.r.l. come beni mobili immateriali², ad oggi è concorde nel ritenerle un bene mobile registrato, in ragione della loro iscrizione nel Registro delle Imprese, idonea a rendere opponibile a terzi la destinazione al fondo patrimoniale.

Ciò nonostante, a livello dottrinale il dibattito rimane aperto ed attualmente irrisolto. Secondo alcuni la quota di s.r.l. non è un bene, bensì ha natura di complesso di diritti e di rapporti obbligatori³. Secondo altri, le quote di s.r.l. non sono qualificabili come “beni mobili registrati” in ragione dell’art. 2471 bis del Codice Civile, così come modificato dalla riforma del diritto societario; oggetto della pubblicità non sarebbe infatti il bene, portando ad escludere la sua identificazione come “bene mobile registrato” e quindi anche la sua ascrivibilità al fondo patrimoniale⁴. Secondo altri ancora, l’art. 2645 ter del Codice Civile, congiuntamente alla scelta di affidare al Registro delle Imprese un ruolo simile a quello svolto dalla pubblicità immobiliare, permette invece di qualificare le quote come beni mobili registrati.⁵

3. Redditi prodotti dai beni oggetto del fondo patrimoniale

Il Legislatore italiano ha specificamente disciplinato il trattamento fiscale dei redditi dei beni che formano oggetto di fondo patrimoniale all’art. 4, c. 1, lett. b) del TUIR. Esso dispone che “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del Codice Civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”. Considerato che il fondo patrimoniale non dà vita ad un autonomo soggetto giuridico, redditi imponibili derivanti dall’attività di gestione e amministrazione dei beni del fondo sono assoggettati all’IRPEF. In questo contesto, l’art. 4 del TUIR non attribuisce alcuna rilevanza alla effettiva titolarità della proprietà dei beni ascritti al fondo patrimoniale, ma stabilisce che i frutti spettino in egual misura ai coniugi. Pertanto, indipendentemente dalla effettiva ripartizione della proprietà, i coniugi sono i soggetti passivi

SEGUE A PAGINA 8

¹ Ha collaborato Alessandra Rech per la ricerca dottrinale e giurisprudenziale.

² Si vedano, ad esempio: Tribunale di Forlì, Sentenza n. 6710 del 23/10/2006; Cass. n. 697 del 23/01/1997; Cass. n. 6975 del 26/05/2000; e anche: Tribunale di Trento, 14/01/1997; Tribunale di Cagliari, 10/12/1999; Tribunale di Messina, 10/01/2006.

³ Racugno, G., voce: “Società a responsabilità limitata”, *Enciclopedia del diritto*, 1990, p. 1055.

⁴ Muritano, D., “La circolazione delle partecipazioni sociali”, in Bortoluzzi, A. (a cura di), *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, UTET, Torino, 2004, p. 312.

⁵ Si veda anche: Ricciardi, R. (a cura di), *Fondo Patrimoniale – Quote di s.r.l.*, in [http://www.notaio Ricciardi.it/Ufficio/PERSONE_FAMIGLIA/fondo%20patrimoniale%20quote%20sr%20\(trabace\).pdf](http://www.notaio Ricciardi.it/Ufficio/PERSONE_FAMIGLIA/fondo%20patrimoniale%20quote%20sr%20(trabace).pdf)

La tassazione dei redditi prodotti dai beni assegnati al fondo patrimoniale: il caso delle quote di S.R.L. in regime di trasparenza fiscale

SEGUE DA PAGINA 7

dell'imposta. Ciò che viene tassato e rileva ai fini fiscali è la fase amministrativa e gestionale dei beni ascriviti a fondo patrimoniale.⁶

Anche in ragione di questo, quindi, anche i redditi derivanti dal possesso di quote societarie rientrano genericamente tra i redditi prodotti dai beni oggetto di fondo patrimoniale.

4. Redditi prodotti da s.r.l. in regime di trasparenza fiscale

Allorquando le quote societarie riguardano una società a responsabilità limitata (s.r.l.), la norma fiscale prevede ordinariamente la tassazione diretta in capo alla s.r.l. stessa. Esiste però anche la possibilità di optare per la tassazione indiretta in capo ai soci.

L'art. 116 TUIR riguardante l'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (con rimando all'art. 115, c. 1, TUIR) prevede infatti che "il reddito imponibile [della società] è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili". Sulla base di questa disposizione normativa, ad ogni socio di s.r.l. in regime di trasparenza fiscale deve essere imputato un valore pari alla percentuale di proprietà (o di partecipazione agli utili, se differente) del reddito imponibile prodotto nell'esercizio dalla s.r.l. in trasparenza, che il singolo socio andrà a riportare nella propria dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO, Quadro RH) e ivi assoggetterà a tassazione secondo le regole ordinarie applicabili.

5. Redditi prodotti da s.r.l. in regime di trasparenza fiscale e oggetto di fondo patrimoniale

Nonostante la chiarezza delle succitate disposizioni normative singolarmente considerate, che prevedono rispettivamente il trattamento fiscale del reddito prodotto da una società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che ha optato per il regime della trasparenza fiscale e dei redditi prodotti dai beni oggetto di un fondo patrimoniale, quando le quote di s.r.l. in regime di trasparenza fiscale sono assegnate al fondo patrimoniale la questione si complica. Astrattamente, infatti, potrebbe configurarsi l'applicazione di due differenti discipline: da una parte l'art. 116 TUIR e la disciplina della trasparenza fiscale; dall'altra l'art. 4, c. 1, lett. b) del TUIR e la disciplina della tassazione dei redditi di beni oggetto di fondo patrimoniale. Il problema riguarda la prevalenza, e conseguente applicazione, dell'una o dell'altra disposizione normativa. Le due disposizioni sono, infatti, nel caso di specie, tra loro concorrenti e contrastanti.

In particolare, nel caso di specie ci si chiede se debba essere applicato l'art. 116 TUIR, con conseguente imputazione del reddito imponibile prodotto dalla Società ai soci-coniugi secondo la quota di proprietà, oppure se – formando l'intera Società bene oggetto di un fondo patrimoniale – gli utili prodotti dalla stessa Società debbano essere considerati come frutti di beni di fondo patrimoniale e pertanto imputati ai coniugi-soci non proporzionalmente alla quota di partecipazioni agli utili/perdite, ma alla metà (50% del reddito imponibile) (art. 4, c. 1, lett. b), TUIR). Si tratta quindi di risolvere l'antinomia normativa.

In questo specifico caso ci viene in aiuto il criterio della specialità, espresso dal brocardo *lex specialis derogat generali* ("la norma speciale deroga quella generale"), secondo il quale, in caso di antinomia tra due norme giuridiche, prevale quella più specifica, ovvero quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra.⁷ Secondo questo criterio, in caso di antinomia prevale la norma giuridica più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra. La norma generale non cessa di produrre i suoi effetti (cioè non viene abrogata), ma trova applicazione in maniera limitata solo laddove non trova applicazione la norma più specifica.

L'applicazione del criterio di specialità è problematica quando le fattispecie delle norme, anziché essere l'una completamente inclusa nell'altra, s'intersecano; in una situazione del genere, infatti, non è possibile individuare la norma speciale solo sulla base dell'analisi delle due fattispecie. La dottrina è concorde nel ritenere che l'art. 4, c. 1, lett. b) TUIR è prevalente rispetto a norme relative alle categorie di reddito. Pur concordando su tale orientamento generale, per una parte, l'art. 4, c. 1, lett. b) – per la sua collocazione tra le disposizioni generali dell'IRPEF – sarebbe prevalente rispetto a norme specifiche relative alle categorie di reddito. Per altra parte, invece, l'art. 4, c. 1, lett. b) sarebbe norma pari ordinata con quelle relative all'imputazione specifica del reddito per cui, in caso di antinomia (come nel caso di specie) occorre ricorrere ai principi generali dell'ermeneutica secondo cui *lex specialis derogat lex generali*.

Sembra quindi plausibile ritenere che il reddito prodotto dalla Società – quale frutto di bene oggetto di un fondo patrimoniale – debba essere imputato ai coniugi-soci alla metà, ovvero 50% a ciascun coniuge, perché:

- le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del TUIR prevalgono rispetto alle norme relative alle singole categorie di reddito;
- secondo i principi generali dell'ermeneutica, in caso di antinomia *lex specialis derogat lex*

generali.

Al riguardo si specifica che la Corte di Cassazione (sentenza n. 2736 del 24/02/2001) e la Commissione Tributaria Centrale (sentenza n. 4101 del 19/06/1992 e sentenza n. 4049 del 17/06/1992) si sono espresse stabilendo che, qualora vi sia una partecipazione in una società di persone per la quale sia vigente il sistema di trasparenza fiscale in proporzione alla quota posseduta, si applica l'imputazione del reddito ai coniugi nella misura del 50%. In ragione dell'affinità del caso in esame con quello affrontato nelle sentenze di cui sopra, nelle ipotesi in cui i coniugi conferiscano al fondo patrimoniale quote di s.r.l. possedute in percentuali differenti, trova applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 4, c. 1, lett. b) del TUIR.⁸

Sussistendo oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso, si è fatto ricorso allo Statuto del Contribuente, art. 11, ed è stato proposto interpello all'Agenzia delle Entrate.

6. Il caso

Esposizione dei fatti

La Signora A ed il Signor B sono i proprietari della Società Alfa s.r.l.

La Signora A possiede una quota di partecipazione nella Società Alfa pari al 30% del capitale sociale, nonché una partecipazione agli utili ed alle perdite della stessa Società dello stesso valore percentuale (30% del totale). La percentuale restante di partecipazione è di proprietà del Signor B.

La Signora A ed il Signor B sono sposati.

La società Alfa s.r.l., possedendo i requisiti necessari e richiesti dalla legge, ha optato per il regime della trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria (ex art. 116 TUIR), che prevede l'imputazione ai soci del reddito imponibile prodotto dalla società in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, e tassata in capo a questi.

Successivamente, la Signora A ha costituito, congiuntamente al coniuge, un fondo patrimoniale, al quale è stata attribuita anche la suddetta quota di partecipazione in Alfa s.r.l., oltre al restante 70% di quota di partecipazione societaria di proprietà del coniuge.

In tale situazione, i Signori A e B si interrogano circa il trattamento fiscale ai fini delle imposte sul reddito da attribuire ai redditi prodotti dalla Società.

L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

«Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto anche della risposta fornita dall'istante alla richiesta di documentazione integrativa formulata dalla scrivente⁹, nonché del contenuto della copia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale acquisito per le vie brevi presso la Direzione provinciale di ***⁹, si evidenzia quanto segue. L'articolo 115 del TUIR dispone che, esercitando l'opzione di cui al comma 4 del medesimo

SEGUE A PAGINA 9

⁶ Ducci, P., Pucci, F., Silicani, G., *Il fondo patrimoniale della famiglia*, Commissione Toscana Procedure Concorsuali, Comitato Coordinamento Collegi e Sindacati Ragionieri della Toscana, Documento n. 55, 19/12/2002, p. 27.

⁷ Accanto al "criterio di specialità", esistono altri criteri: a) il "criterio gerarchico" (*lex superior derogat inferiori*) secondo cui la norma speciale non deroga la norma generale posta da una fonte giuridica di rango superiore; b) il "criterio cronologico" (*lex posterior generalis non derogat priori specialis*) per cui la norma posteriore generale non abroga la norma anteriore speciale.

⁸ Loconte, S., *Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale*, IPSOA, III ed., 2018.

⁹ Ai sensi dell'art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione), c. 4, dello Statuto del Contribuente, l'istante non ha fornito copia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale in quanto già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

La tassazione dei redditi prodotti dai beni assegnati al fondo patrimoniale: il caso delle quote di S.R.L. in regime di trasparenza fiscale

SEGUE DA PAGINA 8

articolo, il reddito imponibile dei soggetti IRES “è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

L’articolo 116 comma 1 estende la predetta opzione – con le stesse modalità ed alle stesse condizioni – “alle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa”.

Inoltre, l’articolo 4 del medesimo testo unico prevede che “Ai fini della determinazione del reddito complessivo (...):

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del Codice Civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”.

Ciò premesso, come descritto dall’istante, il fondo patrimoniale è stato costituito con il proprio coniuge mediante l’attribuzione delle quote di partecipazione alla predetta società.

Come disposto dall’articolo 167 del Codice Civile, la costituzione del fondo deve essere finalizzata “a far fronte ai bisogni della famiglia” ed, in particolare, “i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia”, come previsto dal successivo articolo 168 del Codice Civile.

Sulla base di tale nesso eziologico, in linea di principio, la lettera b) del primo comma dell’articolo 4 del TUIR prevede che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale debbano essere imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. In via ordinaria, i redditi prodotti dalla società sono assoggettati a tassazione in capo alla stessa mentre trova applicazione il comma 1, lettera b) dell’articolo 4 del TUIR al momento della distribuzione da parte della medesima società degli utili prodotti ai propri soci sotto forma di dividendi che rappresentano i frutti dei beni costituenti il fondo. In tal caso la distribuzione dei dividendi al fondo realizza un presupposto di tassazione secondo le ordinarie regole, ai sensi degli articoli 47 del TUIR, con l’imputazione per metà del loro ammontare a ciascun socio ed ai sensi del comma 1, lettera b) dell’articolo 4 del TUIR.

Nella fattispecie in esame, l’esercizio dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale in una fase precedente alla costituzione del fondo, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 115 e 116 del TUIR, comporta l’imputazione dei redditi prodotti della società in capo a ciascun socio secondo le quote di partecipazione agli utili. La successiva distribuzione degli utili rileva esclusivamente ai

fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione, ai sensi dell’articolo 68 del medesimo TUIR, e non realizza alcun presupposto impositivo.

Ne consegue che, in virtù dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale, ai frutti dei beni costituenti del fondo (dividendi) non si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del TUIR. Resta ferma, in capo all’istante, la tassazione del reddito prodotto della società che dovrà avvenire nella misura 30 per cento di tale reddito corrispondente alla quota di partecipazione agli utili e l’applicazione del citato articolo 68 del TUIR.

Questa l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla fattispecie oggetto di questo scritto. La risposta dell’Agenzia delle Entrate prosegue poi.

«Si precisa, da ultimo, che resta in ogni caso impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, ogni potere dell’Amministrazione Finanziaria volto a verificare se l’operazione in esame ed eventuali altri fatti, atti o negozi giuridici ad essa collegati non specificamente e compiutamente rappresentati dall’istante si inseriscano in un più ampio disegno elusivo. In particolare, potrà essere verificato l’eventuale conseguimento di indebiti vantaggi fiscali derivanti dalla compensazione dei flussi reddituali dei beni costituenti il fondo stesso, considerato che – come risulta dall’atto costitutivo del fondo patrimoniale e non evidenziato dal contribuente nell’istanza di interpello – al fondo risultano essere stati apportati anche altri beni in aggiunta alle quote associative oggetto di analisi.»

7. Conclusioni

Al caso di ispecie è stato applicato, in via “precauzionale”, quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello. Restano tuttavia grandi margini di incertezza quanto alla corretta interpretazione delle norme e dei principi generali alla fattispecie.

Ma soprattutto, resta ampiamente aperto il dibattito circa la potenziale “elusività” dell’utilizzo di uno strumento giuridico quale il fondo patrimoniale, che l’Agenzia delle Entrate definisce “disegno elusivo”.



DIREZIONE

DIRETTORE RESPONSABILE
FILIPPO CARLIN
filippocarlin@studiocla.it

VICE DIRETTORE
SILVIA DECARLI
silvia.decarli@studiouber.com

STAFF DI DIREZIONE

EZIO BUSATO
info@studiobusato.it
ADRIANO CANCELLARI
cancellari@euraudit.it
ALESSIO FRANCH
alessio.franch@gmail.com
FLAVIA GELMINI
flavia.gelmini@tla-partners.com

COMITATO DI REDAZIONE

Belluno
ALESSANDRO BAMPO
alessandro.bampo@bampo.it

Bolzano
LUCIANO SANTORO
luciano@studiols.bz.it

Gorizia
CLAUDIO POLVERINO
claudio@polverino.net

Padova
GIANGIACOMO INDRI RASELLI
giacomo.indri@gmail.com

Pordenone
KETI CANDOTTI
keticandotti@tiscali.it

Rovigo
IRENE BONONI
irene@irenebononi.it

Trento e Rovereto
SILVIA DECARLI
silvia.decarli@studiouber.com

Treviso
ALBERTO DE LUCA
adeluca@delucacommercialisti.com

Trieste
LAURA ILARIA NERI
laurailaria.neri@studioneri.info

Udine
ELISA NADALINI
nadalini@arkimede.it

Venezia
STEFANO DANESIN
stefanodanesin@studiodanesin.it

Verona
CLAUDIO GIRARDI
c.girardi@dotcomquadranteeuropa.it
GIORDANO FRANCHINI
giofrank@mduevr.com

Vicenza
ANTONIO SACCARDO
antoniosaccardo@hotmail.com

Redazione
segreteria@commercialistideltriveneto.org
Via Santuario, 41
35031 Abano Terme (PD)